



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Formare Informando”

ovvero Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 36/2014

Napoli 20 Ottobre 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2014 è pari a **1,125** e l'indice Istat è **107,10**.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL CAPO DEL PERSONALE CHE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE MODIFICA LA LETTERA DI ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21079 DEL 7 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21079 del 7 ottobre 2014**, ha statuito la **legittimità del licenziamento del capo del personale che, senza alcuna autorizzazione da parte del proprio superiore gerarchico, apporta modifiche sostanziali al contratto di lavoro di un neo-assunto.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore, occupato con la qualifica di capo del personale, “alterava” la lettera di assunzione di un subordinato **eliminando**,

arbitrariamente, la previsione del periodo di prova e l'indicazione delle mansioni alle quali il dipendente doveva essere adibito.

A seguito di tale comportamento l'azienda irrogava il **licenziamento per giusta causa** ritenendo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario datore di lavoro/dipendente.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato che **il comportamento del responsabile del personale che, senza alcuna autorizzazione dei propri superiori gerarchici, apporta sostanziali modifiche al contratto di lavoro di un neo-assunto, costituisce una irrimediabile lesione dell'imprescindibile vincolo fiduciario potendo, legittimamente, costituire giusta causa di licenziamento.**

Pertanto, premesso che nel caso in disamina i Giudici di prime cure avevano correttamente valutato l'accaduto, emettendo un giudicato ampiamente e logicamente motivato insindacabile in sede di legittimità, gli Ermellini hanno condiviso la **legittimità dell'atto di recesso datoriale atteso (anche) il ruolo di responsabilità ricoperto dal capo del personale.**

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE IN PROVA CHE SI ASSENTA INGIUSTIFICATAMENTE DAL LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20368 DEL 26 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20368 del 26 settembre 2014**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento del dipendente che, durante il periodo contrattuale di prova, si assenta ingiustificatamente dal lavoro per svariati giorni.**

Nel caso in disamina, un lavoratore subordinato dell'Azienda Napoletana Mobilità Spa veniva licenziato per **mancato superamento del periodo di prova.**

Il prestatore adiva la Magistratura ritenendo che le assenze dal lavoro, causate (**a suo dire**) da una malattia extra-lavorativa, avevano reso impossibile il reale espletamento del periodo di prova previsto dal contratto.

Soccombente in entrambi i gradi di merito il dipendente ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di legittimità, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno sottolineato che **l'assenza ingiustificata dal lavoro non comporta l'automatico procrastinarsi del periodo di prova.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il lavoratore non aveva dato alcuna prova della reale sussistenza dello stato di malattia**, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova.

LA PROVA DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE NON PUO' ESSERE COSTITUITA DAL SOLO CONTENUTO DEL MODELLO 770 PROVENIENTE DAL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 40526 DEL 1 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 40526 del 1° ottobre 2014**, ha stabilito che **il delitto di cui all'art. 10-bis del D.lgs. 10 marzo 200, n° 74, punisce** non già l'omesso versamento delle ritenute risultanti dal modello 770, bensì **l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.**

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello de L'Aquila confermava la sentenza del Giudice del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato un **datore di lavoro colpevole del reato** di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 74/200, n°74, per aver **omesso il versamento** di ritenute, per un ammontare complessivo di **euro 78.540.** La violazione era stata accertata a seguito del **controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73, della dichiarazione modello 770, in cui erano state riepilogate le ritenute effettuate e non liquidate.**

La Corte d'Appello riteneva che, **l'inserimento nel modello 770 attesta l'avvenuta erogazione** degli emolumenti cui le ritenute si riferiscono, sicché **non è necessaria alcuna ulteriore certificazione.**

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso dolendosi che il collegio di seconde cure avesse errato, non considerando che **la presentazione del modello 770 non costituisce prova della effettiva certificazione** delle ritenute che, invero, **non erano state rilasciate ai sostituiti.**

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, ha introdotto nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n°74, l'art. 10-bis, che ora sanziona **"chiunque non versa entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute (per oltre 50 mila euro) risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.** Per la integrazione del reato, quindi, non è più sufficiente il solo mancato versamento ma, occorre che il sostituto abbia rilasciato le relative certificazioni di ritenute il cui versamento sia stato omesso.

E' perciò **impossibile**, hanno concluso gli Ermellini, **desumere dai dati riportati nel modello 770, il concreto rilascio**, ad uno o più sostituiti di imposta, **del relativo certificato**, a causa del differente contenuto e funzione dei due atti.

Pertanto, **ben può accadere che il sostituto non versi le ritenute e non consegni i certificati** ai sostituiti e poi **trasmetta la dichiarazione** annuale, al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative per omessa presentazione del modello 770; in tal caso, **il reato di cui all'art. 10 bis del D.lgs. 10 marzo 200, n° 74, non è integrato.**

L'ATTIVITA' LAVORATIVA GRATUITA SVOLTA PRESSO UN FAMILIARE DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA INTEGRA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21093 DEL 7 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21093 del 7 Ottobre 2014**, ha stabilito che **la prestazione in favore di familiari**, ancorché gratuita, **in costanza di malattia è contraria ai doveri inerenti il rapporto di lavoro.**

Nella fattispecie al vaglio della Suprema Corte, un lavoratore aveva proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal **Tribunale di Napoli**, con la quale era stata **rigettata l'impugnativa del licenziamento** disciplinare intimatogli per giusta causa poiché **la datrice di lavoro aveva provato l'esistenza di un rapporto di lavoro dolosamente intrattenuto in costanza di malattia.**

Anche la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame ed **il lavoratore** proponeva ricorso per la cassazione della sentenza lamentando che **aveva svolto solo occasionalmente prestazioni gratuite** (in particolare la

riparazione di un piccolo elettrodomestico) **presso il negozio di un familiare** durante il periodo di malattia e, pertanto, la propria condotta non poteva considerarsi oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato il licenziamento** per giusta causa evidenziando che la Corte partenopea aveva congruamente accertato la **sistematica presenza** del lavoratore presso il negozio di casalinghi del fratello, intento in **attività tali da pregiudicare una pronta guarigione** quali, la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l'assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale. Inoltre, **l'onere della prova**, circa l'eventuale compatibilità, **avrebbe dovuto essere assolto dal lavoratore**.

L'attività lavorativa in questione, hanno statuito gli Ermellini, oltre che ad essere in **contrasto con la denunciata patologia osteoarticolare** (con riferimento alla riparazione di elettrodomestici), risultava oggettivamente in contrasto **anche con la dedotta depressione**, (con riferimento all'attività di sorveglianza) e pertanto, **legittimamente incompatibile con lo stato di malattia dichiarato**.

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO SE LE SCRITTURE CONTABILI PRESENTANO ABRASIONI E/O SPAZI IN BIANCO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19755 DEL 19 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19755 del 19 settembre 2014**, ha statuito che ***risulta legittimo l'accertamento induttivo qualora le scritture contabili presentino abrasioni, spazi in bianco, o interlinee, in quanto se è necessaria qualche cancellazione, essa va fatta in modo che le parole eliminate siano comunque leggibili.***
IL FATTO

L'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere a carico di un contribuente accertamento induttivo ai fini IVA, IRPEF e IRAP, in quanto a seguito di verifica fiscale erano emerse una serie di irregolarità ed anomalie contabili, tra cui in particolare la presenza di abrasioni nel registro dei corrispettivi Iva.

Il contribuente ricorreva alla giustizia tributaria, risultando vittorioso in entrambi i gradi di merito.

In particolare, la C.T.R. ***riteneva immotivato l'accertamento induttivo*** sulla scorta della considerazione che l'inattendibilità della contabilità, tenuta regolarmente, ***non poteva essere dichiarata per l'abrasione contenuta nel registro dei corrispettivi riferita ad un importo molto modesto.***

L'Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per Cassazione, ponendo quale motivo di gravame principale ***l'erronea interpretazione dell'articolo 2219*** del codice civile da parte del Giudice d'Appello.

Come noto, l'art. 2219 recita *"tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, **senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili**"*.

Ebbene, sulla scorta del prefato dettato normativo, **i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando l'errore in cui era incorso il Giudice d'Appello nel ritenere che, malgrado le rigide prescrizioni impartite, le irregolarità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili del contribuente, fossero tutto sommato di natura veniale**, dal momento che si trattava di *"correzione operata scrivendo sull'originario errato importo un diverso importo corretto"* avente *"una portata molto modesta"* tale da *"non consentire di ritenere inattendibile la scrittura"*.

In particolare, **gli Ermellini hanno rilevato come la prescrizione normativa di cui sopra sia finalizzata essenzialmente a rendere affidabili le scritture e, in tale quadro, particolare rilievo va attribuito al divieto di abrasioni**, e che, se qualche cancellatura deve essere eseguita, essa va compiuta in modo da rendere leggibili le parole cancellate, perché attraverso questa disciplina il legislatore, da un canto, ha voluto assicurare stabilità alle risultanze delle scritture e, dall'altro, ha voluto permettere di ricostruire l'effettivo andamento della gestione, evitando manipolazioni non percepibili o non agevolmente percepibili senza l'adozione di particolari tecniche d'indagine (cfr ex plurimis Cassazione 2396/1998, 6660/1982, 2738/1987, 2809/1988 e 4174/1988).

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.